



# Comune di Trinità d'Agultu e Vignola

PROVINCIA DI SASSARI

## ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

Il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ha dato facoltà ai Comuni di istituire l'Imposta di soggiorno il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, con delibera del C.C. n. 51 del 14.11.2018 ha introdotto l'Imposta di soggiorno dal 20 giugno al 31 agosto 2019 e con delibera del G.M. n. 132 del 11.12.2018 ha approvato le tariffe. Il gettito sarà destinato a fronteggiare le esigenze emergenti in materia di turismo e di sostegno delle strutture ricettive, attuare interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, così come indicativamente previsto dalla normativa di riferimento;

L'imposta prevede alcuni obblighi per il gestore della struttura ricettiva, quali la riscossione dal turista dell'imposta e il successivo riversamento nelle casse comunali. Il gestore della struttura ricettiva ha anche l'obbligo di dichiarare i pernottamenti imponibili ai fini dell'Imposta con cadenza mensile, utilizzando il software gestionale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

## APPLICAZIONE

L'imposta si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte), fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, che si trovano nel territorio del Comune di TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA, ed è calcolata per ciascun pernottamento applicando alla tariffa base prevista per la categoria di riferimento.

## CHI DEVE PAGARLA

E' soggetto al pagamento dell'imposta di soggiorno chi, non risultando iscritto all'anagrafe dei comuni aderenti all'Unione dei Comuni Alta Gallura<sup>1</sup>, pernotta nelle seguenti strutture ricettive situate nel territorio del Comune di TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA:

**Strutture ricettive alberghiere:** alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi albergo.

**Strutture ricettive extra-alberghiere:** esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residence, bed & breakfast, turismo rurale, agriturismo, nonché le unità immobiliari non adibite ad abitazioni principali, concesse in locazione con finalità turistiche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c) della L. n. 431/98.

## QUANTO SI PAGA

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. L'articolazione e la misura dell'imposta per l'anno 2019 sono stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 132 del 11.12.2018. L'imposta è applicata, fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi

Per l'anno 2019 le tariffe sono stabilite nella seguente misura:

---

<sup>1</sup> Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura, Tempio Pausania, Trinità D'agultu e Vignola, Viddalba

<b>Struttura ricettiva</b>	<b>Classificazione</b>	<b>Tariffa giornaliera fino a n. 10 pernottamenti</b>
<b>Alberghi</b>	<b>4 STELLE/ 5 STELLE</b>	<b>€ 1,50</b>
	<b>3 STELLE</b>	<b>€ 1,00</b>
<b>Strutture extralberghiere</b>	<b>Residence</b>	<b>1,00</b>
	<b>B&amp;B</b>	
	<b>Affittacamere</b>	
	<b>Villaggi turistici</b>	
	<b>Appartamenti locati ad uso turistico*</b>	

\* € 80,00 per ciascuna unità immobiliare = importo annuo forfettario per pagamenti entro il 20.06.2019 nell'ipotesi contemplata dall'art. 4, comma 4, del regolamento comunale sull'imposta di soggiorno

## **ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori fino al compimento di 10 anni di età e gli anziani oltre il compimento di 75 anni di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- d) portatori di handicap non autosufficienti invalidi civili al 100%;
- e) accompagnatore di handicap non autosufficiente di cui al precedente lett. d);
- f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- g) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- h) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura produttiva locale;
- i) in caso di calamità naturali e o grandi eventi individuati dall'amministrazione, tutti i volontari della protezione civile e gli appartenenti alle associazioni di volontariato.

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lett. b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

## **OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA**

Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare il soggetto passivo dell'obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite, rilasciandone quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (mantenendo la copia come di regola) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo Iva". Il gestore della struttura ricettiva, mediante utilizzo del software di gestione dell'imposta di soggiorno, dichiara, entro 15 giorni dalla fine del mese precedente, il numero dei pernottamenti imponibili, i giorni di permanenza nonché il numero di quelli esenti e le relative motivazioni. Contestualmente, dichiara quanto ha riscosso, quando e quanto ha versato mediante bonifico intestato al Comune di TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA. La dichiarazione va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti.

Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto al soggetto passivo e a trasmetterlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale. Nel caso l'ospite si rifiuti anche di compilare e sottoscrivere la dichiarazione, sarà cura del gestore redigere e firmare la dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui evidenziare la circostanza e riportare i dati del cliente.

Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, è tenuto alla presentazione al Comune di Trinità D'Agultu e Vignola del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. La documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive di esenzione, dichiarazioni di omesso versamento, dichiarazione di pernottamento) andrà conservata dal gestore della struttura ricettiva per almeno 5 anni.

## **COME SI VERSA L'IMPOSTA**

I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta, **al termine di ciascun soggiorno**, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, il quale provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza.

Il versamento dell'imposta di soggiorno è effettuato dal gestore delle strutture ricettive, entro i termini stabiliti, mediante bonifico bancario o postale intestato a: COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA – Servizio di Tesoreria IBAN: IBAN IT37G 01015 87620 00000012165 Causale: indicare denominazione e codice fiscale o partita IVA della struttura ricettiva, il mese e l'anno di riferimento. (Esempio: Hotel ----- - - giugno 2019 /oppure immobile Foglio \_\_\_ Mapp. \_\_\_\_ Sub.\_\_(se il versamento è eseguito da un privato per abitazioni a disposizione)

N.B.: Il versamento il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art 6 comma 8 del Decreto Legge 31.5.1994, n. 330, convertito con modificazioni nella Legge 27 luglio 1994, n. 473)

Nella dichiarazione mensile, da rendersi mediante utilizzo del software di gestione dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva inserisce gli identificativi di versamento al Comune di quanto corrisposto a titolo d'imposta per i periodi comunicati.

## **SANZIONI**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art.6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## MODULISTICA

La modulistica è presente sul seguente link: : <https://trinita.comune-online.it/> raggiungibile pure dal sito istituzionale del Comune: <https://comuneditrinita.it>

All'interno della pagina, digitare **CARICAMENTO DELLE PRESENZE**, al fine di poter accedere alla fase di **REGISTRAZIONE NUOVO UTENTE**.

## DOMANDE FREQUENTI

- 1) Cosa si intende per pernottamenti e come si calcolano?  
R: Si intende ogni notte di permanenza di un ospite in una struttura, indipendentemente dal tipo di camera occupata. Per esempio, se 2 persone si trattengono 3 notti, il totale dei pernottamenti è pari a 6 (2x3), se invece gli ospiti sono 5 e 2 di essi si trattengono 5 notti mentre 3 si trattengono 1 notte sola, il totale dei pernottamenti è pari a 13 (2x5 + 3x1).
- 2) Come ci si deve comportare se un cliente si rifiuta di pagare l'imposta?  
R: Ogni cliente deve essere informato dal gestore della struttura che l'imposta di soggiorno è stata istituita con apposita deliberazione del Consiglio Comunale 51 del 14.11.2018 ed è in vigore dal 20.06 al 31.08.2019. Si tratta quindi di un obbligo stabilito da un regolamento comunale, che attua una precisa disposizione di legge nazionale (D. Lgs. 23/2011). Nel caso di rifiuto alla corresponsione dell'imposta da parte dell'ospite, il gestore gli farà compilare il modulo predisposto dal Comune. I dati del cliente che omette di effettuare il pagamento andranno indicati anche nella relativa sezione della dichiarazione da inviare al Comune. Sarà compito degli uffici comunali emettere i relativi atti, nei confronti del soggetto passivo (ospite), per il recupero dell'imposta non versata con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, come previsto dalla norma.
- 3) Cosa si intende per "sono esenti i minori entro i dieci anni di età"?  
R: l'esenzione si applica ai minori fino agli 9 anni e 364 giorni.
- 4) Quando e come si trasmette la dichiarazione alla fine di ogni mese ?  
R: La dichiarazione va compilata ed inviata entro quindici giorni dalla fine del mese precedente utilizzando il software messo a disposizione dal Comune di Trinità D'Agultu e Vignola a seguente indirizzo : <https://trinita.comune-online.it/>
- 5) Quali sono le scadenze relative alla dichiarazione e versamento dell'imposta di soggiorno incassata dal gestore ?  
R: pernottamenti effettuati nel mese giugno : scadenza 15 luglio; pernottamenti effettuati nel luglio: scadenza 15 agosto; pernottamenti effettuati nel mese di agosto: scadenza 15 settembre;
- 6) Se sono gestore di più strutture ricettive, come mi devo comportare?

- R: dovranno essere espletati gli obblighi relativi a ciascuna singola attività ricettiva.
- 7) Nella mia struttura non ho avuto neanche un pernottamento nel mese, come mi devo comportare?
- R: Se non ci sono stati ospiti, la dichiarazione deve essere comunque effettuata, indicando zero pernottamenti, altrimenti si può incorrere nelle previste sanzioni per omessa dichiarazione
- 8) Come faccio ad accedere al software di gestione dell'imposta di soggiorno?
- R: All'interno della pagina : <https://trinita.comune-online.it/>, digitare CARICAMENTO DELLE PRESENZE, al fine di poter accedere alla fase di REGISTRAZIONE NUOVO UTENTE.
- 9) Gli accordi commerciali tra tour operator e strutture ricettive hanno rilevanza sugli obblighi dell'imposta di soggiorno?
- R: Gli accordi commerciali tra albergatori e tour operator hanno rilevanza solo tra le parti e non incidono sulle scadenze e obblighi per l'imposta di soggiorno. Pertanto, l'imposta per gruppi di viaggi organizzati da tour operator dovrà essere richiesta agli ospiti alla fine del loro soggiorno indipendentemente dagli accordi commerciali.
- 10) L'imposta di soggiorno si applica anche a chi pernotta in agriturismo?
- R: L'imposta di soggiorno deve essere applicata anche a chi pernotta negli agriturismo. L'art. 1 del Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno, infatti, individua il presupposto d'imposta nel pernottamento in strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Trinità D'Agultu e Vignola facendo una distinzione tra strutture ricettive alberghiere e strutture ricettive extralberghiere. Sebbene l'agriturismo rientra fra le norme in materia di agricoltura, tale tipologia viene ricompresa nella tipologia di struttura ricettiva extralberghiera.
- 11) Quando e come si effettuano i versamenti?
- R: Al termine del soggiorno, l'ospite versa al gestore della struttura l'Imposta, ottenendo una ricevuta di pagamento. Il gestore della struttura ricettiva effettuerà il riversamento delle somme riscosse al Comune entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese mediante bonifico bancario intestato a: COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA IBAN: IBAN IT37G 01015 87620 000000012165 Causale: indicare denominazione e codice fiscale o partita IVA della struttura ricettiva, il MESE e l'anno di riferimento. (Esempio: Hotel \_\_\_\_\_ - P.IVA \_\_\_\_\_ - GIUGNO 2019)
- N.B.: Il versamento il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art 6 comma 8 del Decreto Legge 31.5.1994, n. 330, convertito con modificazioni nella Legge 27 luglio 1994, n. 473) 13)
- 12) Quali sono le sanzioni per gli ospiti che si rifiutano di pagare l'imposta di soggiorno o per l'indebita fruizione di esenzioni?
- R: Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno (l'ospite) sia per il rifiuto del pagamento che per l'indebita fruizione di esenzioni, verrà punito per le violazioni tributarie con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi dettati dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, e nello specifico con la sanzione di cui all'art.13 del D.Lgs. n. 471 succitato.